

ORIENTAMENTI

ENRICO MARIO AMBROSETTI

**Figlicidio e infanticidio:
la discussa attualità
del privilegio sanzionatorio sancito dall'art. 578**

Il tema che mi sono proposto di trattare riguarda la diversa prospettiva in cui oggi viene inquadrato nel sistema penale italiano l'infanticidio rispetto al figlicidio. Al fine di dare chiarezza a tale affermazione va subito chiarito che agli effetti della legge penale l'infanticidio viene definito come l'uccisione de parte della madre del neonato immediatamente dopo il parto. Come è noto, tale condotta ancor oggi - ove sia stata determinata dalle condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto - è oggetto di un trattamento sanzionatorio particolarmente tenue (reclusione da quattro a dodici anni e non applicabilità delle circostanze aggravanti comuni e speciali di cui agli artt. 576 e 577 c.p.) Per contro, tutte le altre ipotesi di figlicidio - siano commesse indifferentemente dal padre o dalla madre - sono riferibili ai sensi dell'art. 577, n. 1, c.p. alla figura dell'omicidio aggravato - punito con la pena dell'ergastolo - in quanto commesso nei confronti di un discendente.

Per comprendere le ragioni di una disparità nel regime sanzionatorio dell'infanticidio materno e del figlicidio è necessario comprendere le ragioni storico-sociali di questo "privilegio". Nel disegno originario del codice penale il delitto di infanticidio era disciplinato in termini profondamente diversi da quelli attuali. Infatti, il codice Rocco inseriva l'art. 578 c.p. nell'ambito dei c.d. delitti per causa d'onore. La norma prevedeva, per l'appunto, che «chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiacciono coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'art. 61».

Le origine storiche del regime sanzionatorio più mite riservato alla madre infanticida sono risalenti nel tempo. Il primo antecedente viene addirittura individuato nella *Constitutio Criminalis Carolina* del 1532, nella quale venne prevista una pena con modalità meno crudeli (annegamento) rispetto a quelle stabilite per l'omicidio. In epoca più vicina - su influsso del codice penale austriaco del 1803 - molti codici europei dettarono un trattamento punitivo

più mite per la madre infanticida per causa d'onore. In Italia il codice Rocco - con riguardo all'infanticidio - è in linea con il codice Zanardelli e quello del Granducato di Toscana, rimanendo ancorato all'idea per cui veniva giustificato un trattamento sanzionatorio privilegiato nel caso in cui l'uccisione di un neonato o la soppressione di un feto - frutto di relazione illegittima - fosse determinato dalla volontà di salvare l'onore proprio o della famiglia¹. Illuminante, in tal senso, è la relazione al progetto definitivo del codice penale, nella quale si legge che, nel breve lasso di tempo successivo al parto, la madre o il prossimo congiunto sono posti «nella dolorosa alternativa di esporsi al pubblico spregio, ovvero di sopprimere la propria creatura»². D'altro canto, va ricordato che, all'epoca, in termini analoghi erano formulate le corrispondenti norme in numerosi altri codici europei, quale quello tedesco, francese, spagnolo e portoghese³.

Tuttavia, era inevitabile che già dopo pochi anni dall'entrata in vigore del Codice Rocco tale norma apparisse in contrasto con le mutate condizioni culturali e sociali del nostro Paese⁴. Non era ormai più corrispondente ad una visione del diritto penale ispirato alla difesa primaria della persona umana mantenere una rilevanza della causa d'onore, intesa come tutela della morale sessuale. E ciò a maggior ragione con riguardo ai fatti di omicidio nei confronti di un neonato, e cioè - utilizzando il titolo del celebre romanzo di D'Annunzio - del più "innocente" fra gli esseri umani.

L'esigenza di riforma ha trovato attuazione con la legge del 5 agosto 1981, n. 442. Il legislatore italiano, anticipando le riforme degli altri ordinamenti europei ha abolito la rilevanza penale della causa d'onore. Per la precisione, mentre si è limitato abrogare espressamente gli artt. 587 e 592 c.p., ha ritenuto, invece, opportuno mantenere una figura di omicidio attenuato per la madre infanticida⁵. Sostanziali sono state le modifiche apportate alla *figura cri-*

¹ Per un completo quadro storico in tema di infanticidio si rinvia alle monografie di SELMINI, *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, Milano, 1987; DI BELLO, MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità. L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, Pisa, 1997.

² *Relazione al progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori*, V, II, 1929, 370.

³ Per una analisi comparatistica della legislazione in materia si veda AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, Padova, 1992, 79 ss.

⁴ Nell'ambito della dottrina penalistica si era pronunciato in termini particolarmente critici nei confronti dell'istituto della causa d'onore PISANI (*Pena di morte all'italiana*, in *Tutela penale e processo*, Bologna, 1978, 409), che aveva definito la normativa in oggetto come un caso «in buona sostanza, di una pena di morte a iniziativa privata». Sul punto si vedano anche CARACCIOLI, voce *Causa d'onore*, *Enc. Dir.*, VI, 1960, 583, 581, e, con specifico riferimento all'art. 578 c.p., PONTI, *La causa d'onore nel delitto di infanticidio*, in *Quaderni di criminologia clinica*, 1962, 428 ss.

⁵ Per un commento alla legge con cui è stata abolita la causa d'onore si vedano: PALAZZO, *La recente legislazione penale*, 3a ed., Padova, 1985, 325 ss.; CARACCIOLI, *Commento alla legge 5 agosto 1981, n. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*, in *Leg. pen.*, 1982, 21 ss. (pubblicato an-

minis in quanto la nuova norma stabilisce che «la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni». L'elemento essenziale della fattispecie sono, pertanto, le condizioni di abbandono materiale e morale. In questa diversa prospettiva rispetto al tradizionale delitto per causa d'onore la scelta di punire meno severamente l'infanticidio rispetto all'omicidio non può essere determinata da una diversa considerazione del bene vita, il quale mantiene inalterato il suo valore di fronte a qualunque forma di aggressione⁶. Non è, quindi, sul piano dell'antigiuridicità oggettiva che può trovare giustificazione il giudizio di minore disvalore dell'infanticidio rispetto all'omicidio⁷. Il vero è che le condizioni di abbandono materiale e morale incidono sul profilo soggettivo della fattispecie. È, infatti, la minore colpevolezza della madre infanticida a legittimare il giudizio di minore gravità da parte del legislatore. Le condizioni di abbandono materiale e morale, secondo simili tesi, costituiscono, perciò, un cosiddetto "elemento obiettivo di colpevolezza"⁸.

Tale opzione non è stata, peraltro, felice in quanto fin dall'entrata in vigore della l. n. 442 del 1981 si è osservato che il concetto di condizioni di abbandono materiale e morale appare di difficile determinazione. Innanzitutto, è apparso improprio in riferimento a condizioni connesse al parto in quanto l'abbandono materiale e morale dovrebbe già accompagnare la gravidanza. Sul punto – va subito detto – la giurisprudenza ha accolto un'interpretazione estensiva, affermando che lo stato di abbandono morale e materiale della madre non vada inteso come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia

che in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, Milano, 1984, 169 ss.); CONTE, *Note sull'abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore e sul testo dell'art. 578 c.p.*, in *Riv. pen.*, 1981, 673 ss.

⁶ Sul punto, si veda, per tutti, MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, 271, 272, secondo cui «la vita umana porta il suo valore in se stessa, e non è accessibile ad alcuna misurazione».

⁷ PADOVANI, in PADOVANI, STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1991, 106-107.

⁸ È evidente l'autorevole riferimento a quell'orientamento della dottrina tedesca che riconosce l'esistenza di elementi oggettivi della colpevolezza – *objektive Schuldmerkmale*. Secondo tale indirizzo, nell'ambito della fattispecie soggettiva sarebbero riscontrabili alcuni elementi che dimostrano come il legislatore abbia fatto ricorso ad alcune circostanze oggettive, che sono idonee ad esercitare un effetto di esclusione o di attenuazione del giudizio di rimprovero morale. Fin dall'inizio del secolo, la dottrina tedesca ha individuato proprio nel delitto di infanticidio – *Kindstötung* – il classico esempio in cui si evidenzia la presenza di *objektive Schuldmerkmale*. Invero, il momento oggettivo temporale dell'azione esteriore – l'uccisione nel corso del parto o subito dopo esso – avrebbe il significato di presumere uno stato d'animo alterato, che giustifica un minor grado di rimproverabilità (al riguardo, si veda AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, cit., 46 ss.).

nell'isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale, produttivo di un profondo turbamento spirituale; si pensi a situazioni d'indigenza e difetto di assistenza pubblica e privata, solitudine causata da insanabili contrasti con parenti e amici e conseguente allontanamento spontaneo o coatto, dal nucleo originario di appartenenza e così via. Simili situazioni possono condurre molte partorienti ad una tale alterazione della coscienza, da smarrire il lume della ragione⁹.

Il vero punto critico è stato, tuttavia, quello relativo alla difficile coesistenza congiunta di un abbandono materiale e morale in una società oggi profondamente cambiata rispetto a quella in cui è nato il privilegio per la madre infanticida. Si è infatti sottolineato come, accogliendo una lettura rigorosa del presupposto legittimante l'applicazione dell'art. 578 c.p., si potrebbe giungere a un'*interpretatio abrogans* della fattispecie. Ed in effetti, il giudizio negativo circa l'opzione di ancorare alle condizioni di abbandono materiale e morale della madre infanticida il trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello generale riservato all'omicidio ha trovata conferma negli esiti della giurisprudenza intervenuta in questo trentennio. Per vero, un'indagine in ordine alla giurisprudenza in materia di infanticidio ha un oggetto sostanzialmente limitato, atteso il fatto che dall'entrata in vigore della l. n. 442 del 1981 il numero dei processi non supera la decina per anno¹⁰. E dall'esame delle sentenze pubblicate emerge come il principale nodo ermeneutico sia costituito proprio dal concetto di condizioni di abbandono materiale e morale¹¹.

In via di estrema sintesi, si può dare atto che la giurisprudenza si è subito orientata nel senso di un'interpretazione particolarmente restrittiva del requisito legittimante l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 578 c.p. In tal senso è paradigmatica una delle prime pronunce della Cassazione intervenuta dopo la riforma. Il Supremo Collegio, oltre ad affermare la necessità congiunta delle condizioni di abbandono materiale e morale, ha sostenuto che suddette condizioni «possono ritenersi sussistenti solo quando la madre venga a trovarsi, al momento del parto, o subito

⁹ Cass., Sez. I, 7 ottobre 2009, Rychlicka, in *Riv. pen.* 2010, 2, 154.

¹⁰ In ordine al profilo statistico dell'infanticidio si rinvia a DI BELLO, MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità. L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, cit., 185 ss.; AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, cit., 1.

¹¹ Per un'ampia analisi della giurisprudenza in materia si rinvia a PISA, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, 3a ed., Padova, 1999, 39 ss.; AMBROSETTI, *L'infanticidio e la legge penale*, cit., 49 ss.; ID., *Il delitto di infanticidio*, in *Diritto penale della famiglia*, a cura di Riondato, 2a ed., IV, Milano, 2011, 848 ss.; ID., *Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale*, in *Manuale di Diritto Penale. Parte Speciale. I reati contro le persone*, a cura di Cocco, Ambrosetti, 2 ed., Milano, 2010; 46 ss.; GENTILOMO, GALLINA, FIORENTINI, *L'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale nell'analisi giurisprudenziale*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 236 ss.

prima o dopo di esso, in uno stato di isolamento tale che non consenta l'aiuto di presidi sanitari o di altre persone o la loro partecipazione fisica o morale, non quando l'isolamento venga creato e mantenuto a causa dell'indifferenza o dell'incuria della donna, che da esso tragga pretesto per la soppressione della sua creatura»¹².

Nel corso del trentennio di vita del nuovo art. 578 c.p. è stato questo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e merito. Emblematica di questo rigore giurisprudenziale può considerarsi una decisione della Corte di Assise di Treviso, che è stata confermata in sede di Appello e Cassazione¹³. Nella motivazione della sentenza si legge che «non può ritenersi applicabile alla fattispecie concreta quella astratta di cui all'art. 578: al di là della squallida situazione familiare di cui si parlerà più innanzi, non risulta da alcun elemento che l'imputata, in considerazione della sua gravidanza, sia stata emarginata e lasciata in balia di se stessa, tanto da disperare di garantire alla figlia la sopravvivenza». Particolarmente significativo è un passo successivo della sentenza – relativo alla valutazione della pena – nel quale i giudici pongono l'accento sul fatto che: «le deposizioni dei testi escussi, la perizia descrivono, invero, una persona immersa in un ambiente materiale e morale squallido e difficile. Sposata con un uomo che ben pochi rapporti umani, oltre a quelli sessuali, ha mai avuto con lei e che è riuscito nella succitata impresa di non accorgersi, per nove mesi, della ennesima gravidanza della moglie, circondata dalla scarsissima simpatia dei parenti del marito, abbruttita dal lavoro richiesto dalla numerosa famiglia, cui doveva badare l'imputata ricorda quadri di miseria materiale e spirituale ben descritti da Emile Zola in “*Germinale*”, ma la cui esistenza, nell'Italia del 2000, sembrava impossibile».

È evidente che se neppure in un caso del genere secondo il prevalente indirizzo possono ritenersi sussistenti le condizioni di abbandono materiale e morale di una donna, l'ambito di applicazione dell'art. 578 c.p. sarà ristretto a casi del tutto eccezionali. E ciò a maggior ragione, tenuto conto che in una

¹² Cass., Sez. I, 16 aprile 1985, Vicario ed altri, in *Giur. it.*, 1987, II, c. 32. Su posizioni analoghe sono Corte d'app. Napoli, Sez. Min., 22 marzo 1984, Alvino, in *Riv. pen.*, 1984, 695 ss.; Corte d'app. Pavia, 23 novembre 1984, Gramagna, in *Giust. pen.*, 1986, II, 533 ss.; Cass., Sez. I, 3 maggio 1988, Guglielma, in *Cass. pen.*, 1990, 1736; Id., Sez. I, 4 ottobre 1988, Alvino, in *Giust. pen.*, 1989, II, 578 ss.; Id., Sez. I, 12 giugno 1989, Marchetti, in *Riv. pen.*, 1990, 333 ss.; Id., Sez. I, 17 aprile 2007, Ragni, in *Cass. pen.* 2008, 5, 1912. Rigorosa nell'interpretazione del requisito delle condizioni di abbandono materiale e morale è anche Corte d'ass. Cagliari, 17 ottobre 1986, Auriemma, in *Riv. giur. sarda*, 1987, 149 ss., con nota di CONCAS, *L'art. 578 cod. pen.: una norma inutile?*, secondo cui «le condizioni di abbandono, materiale e morale, che concorrono a specializzare l'infanticidio rispetto all'omicidio comune, consistono in una situazione di pericolo, non cagionata dalla donna e determinata dal rifiuto di assistenza, materiale e morale, da parte dei soggetti giuridicamente obbligati e dei terzi, a motivo del parto».

¹³ Corte d'ass. Treviso, 22 marzo 2005, Zanatta, inedita.

società evoluta, quale è quella italiana odierna, possa verificarsi uno stato di isolamento, di mancata assistenza materiale e morale, che non trovi causa anche nel comportamento e nelle scelte della partoriente¹⁴.

Per completezza, va segnalato che in alcune isolate pronunce della Suprema Corte e di merito è emerso un diverso orientamento, il quale fa riferimento a condizioni d'isolamento, di derelizione, di incomunicabilità e di sconforto della donna¹⁵. Fra queste si segnalano due pronunce della Cassazione, una risalente al 1991 ed una più recente del 2010. Nella prima il supremo Collegio ha affermato che «lo stato di abbandono, materiale e morale in cui deve versare il colpevole del reato di infanticidio non è ontologicamente incompatibile con la presenza nel territorio, ove il parto si verifica, di strutture socio-sanitarie capaci di offrire la necessaria assistenza», in quanto le condizioni sociali e culturali del soggetto agente possono «rappresentare un ostacolo insormontabile, anche se solo a livello soggettivo, all'utilizzatore di detti sussidi»¹⁶. In linea con questa posizione è la decisione del 2010 in cui la Corte stabilisce il principio per cui «l'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggetto da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza «emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto»¹⁷.

¹⁴ Sul punto, si vedano i rilievi critici di DI BELLO, MERINGOLO, *Il rifiuto della maternità. L'infanticidio in Italia dall'Ottocento ai giorni nostri*, cit., 244-246.

¹⁵ In tal senso nella giurisprudenza di merito, Trib. Min. Bari, 7 aprile 1988, Strisciuglio, in *Riv. it. med. leg.*, 1991, 631 ss.; Corte d'ass. Latina, 2 giugno 1988, Purificato, in *Dir. fam.*, 1988, 1707 ss., con nota di GRASSO, *Problemi ermeneutico-applicativi della nuova normativa sull'infanticidio*; Corte d'ass. Brindisi, 16 dicembre 1988, Ciraci, in *Foro it.*, 1989, II, 486; Trib. Min. Perugia, 8 novembre 1996, C. M., in *Dir. fam.*, 1998, 124 ss., annotata da TARQUINIO, *Infanticidio in condizioni di abbandono morale e di isolamento e probation minorile*. La Cassazione già con una sentenza del 1987 aveva anticipato questo orientamento dei giudici di merito (Sez. I, 10 novembre 1987, Maschio, in *Giust. pen.*, 1989, II, 28 ss.). È più difficile inquadrare in tale indirizzo interpretativo altre due sentenze del S.C., che secondo un a. sono ascrivibili al filone ermeneutico che privilegia l'aspetto psicologico dello stato di abbandono (RAPISARDA, Nota, in *Foro it.*, 1991, II, 36). Si intende fare riferimento a Id., Sez. I, 4 ottobre 1988, Alvino, in *Giust. pen.*, 1989, II, 578 ss.; Id., Sez. I, 3 ottobre 1986, Gramegna, in *Giust. pen.*, 1987, II, 560. Infatti, in entrambe le pronunce il S.C., pur qualificando l'abbandono materiale e morale come stato di sconforto, di solitudine, di emarginazione, di mancanza di rapporti sociali ed affettivi, ha escluso l'applicazione dell'art. 578 c.p. sul presupposto che tale stato di emarginazione ed isolamento era frutto di una autonoma determinazione della donna infanticida. Di conseguenza, queste due sentenze sembrerebbero annoverabili in un indirizzo interpretativo intermedio, il quale, pur definendo le condizioni di abbandono come situazione di solitudine psicologica, richiede tuttavia che tale situazione di isolamento non venga creata e mantenuta a causa della indifferenza o della incuria della donna.

¹⁶ Cass., Sez. I, 13 giugno 1991, Mardones Legue, in *Giust. pen.*, 1992, II, 137.

¹⁷ Cass., Sez. I, 7 ottobre 2010, Grieco, in *Cass. pen.*, 2012, 4, 1346, con nota di BOZHEKU, *Infanticidio*:

Tale è, dunque, lo stato della giurisprudenza in tema di infanticidio. Al tirar delle somme, va segnalato che l'interpretazione strettamente oggettiva del requisito di cui all'art. 578 c.p. – oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità – limita, anche con riferimento a situazioni di emarginazione, la applicabilità della norma a casi del tutto eccezionali.

Sul punto, occorre svolgere alcune precisazioni per non incorrere in equivoci. Ebbene, non è certamente il fatto che la norma di cui all'art. 578 c.p. sia raramente applicata a rappresentare un elemento che legittimi ad affermare che la riforma del 1981 è stata un insuccesso. Lo è invece, il dato inequivocabile che nei dolorosi casi di infanticidio – dolorosi sia per la gravità del crimine, sia per le condizioni personali e sociali del soggetto agente – il giudice si trova, in base al testo dell'art. 578 c.p., spesso di fronte all'alternativa di escludere la riferibilità della norma e di applicare così le gravi pene stabilite per l'omicidio doloso o, al fine di concedere il più favorevole trattamento sanzionatorio, giungere ad un'interpretazione dell'art. 578 c.p. che può a ragione essere accusata di “facile pietismo”.

Ed a tale proposito, non si può omettere di rammentare che nel corso dei lavori parlamentari fu respinta la proposta che tendeva a sostituire la vecchia norma dell'art. 578 c.p. con il delitto di «infanticidio in stato di alterazione psichica». Venne infatti rifiutato «risolutamente il presupposto di una alterazione psichica intesa come fenomeno normale nella donna dopo il parto», in quanto avrebbe comportato una inammissibile «presunzione assoluta di semincapacità che rientrerebbe nella concezione maschilista di una inferiorità psico-fisica normale nella donna»¹⁸. Il risultato di tale scelta legislativa è quello che si è delineato finora, e cioè che la norma viene ormai, anche nell'ambito dei limitati casi giudiziari, solo eccezionalmente applicata. Il vero è, infatti, che o si esalta, in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, l'elemento psicologico ed emozionale delle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto – e cioè proprio quell'elemento che, nel corso dei lavori parlamentari, si era espressamente rifiutato come fondamento del privilegio sanzionatorio –, o si limita l'applicazione della norma a ipotesi del tutto

nuovo approdo della Suprema Corte in tema di condizioni di abbandono materiale e morale, ed *ivi*, 2012, 1357, con nota di D'IPPOLITO, *L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale e "lettura in chiave soggettiva": un privilegio che lascia perplessi*.

¹⁸ Testualmente dall'intervento della sen. Ravaoli nella seduta della Commissione giustizia del 3 ottobre 1979 citato da PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, 173. Sul punto, si veda anche SPINA, *Considerazioni sull'infanticidio*, cit., 30. Per una critica ad un asserito stereotipo, secondo cui ancor oggi nella cultura criminologica e nella medicina legale, la criminalità femminile verrebbe interpretata come connessa a eventi biologici, fatti somatici e ormonali, cicli della fisiologia come le mestruazioni, il parto, il puerperio, la menopausa, si veda, inoltre, GRAZIOSI, *Quotidianità femminile e piccola criminalità. Ipotesi per una ricerca*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, 154 ss.

eccezionali, cioè di quanto mai difficile verifica concreta¹⁹.

In buona sostanza, la riforma del 1981 pecca di un anacronismo che vanifica la volontà legislativa di adeguare alle mutate condizioni economiche e sociali la disciplina penale dell'infanticidio. Infatti, se l'attuale formulazione dell'art. 578 c.p. fosse stata adottata nel 1930 in un diverso contesto culturale e sociale, si può legittimamente ipotizzare che la maggior parte dei casi di infanticidio sarebbero stati inquadrati nella norma in oggetto, in quanto determinati proprio dallo stato di abbandono materiale e morale connesso al parto. Allo stato attuale, invece, in ragione delle mutate condizioni sociali, culturali ed economiche della donna, appare più difficile ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 578 c.p. gli odierni episodi di infanticidio.

In ultima analisi, se è indiscutibile riconoscere che il legislatore del 1981 ha ritenuto che vi fossero ancora valide ragioni per conservare il "privilegio" dell'infanticidio, è altrettanto certo che la scelta legislativa operata si è posta in contrasto con le finalità cui tendeva. Come abbiamo avuto modo di constatare dall'esame della giurisprudenza in materia, la maggior parte dei casi di uccisione di un neonato, pure rivelando penose situazioni umane, devono essere qualificati come omicidio doloso comune.

Alla luce di simili considerazioni, è giunto il momento di trarre alcune conclusioni. A distanza di più di un trentennio dalla riforma dell'infanticidio il legislatore si trova di fronte ad un bivio. Una prima opzione è quella di abbandonare l'ormai risalente privilegio per la madre infanticida che affonda le proprie radici in un contesto culturale e sociale ormai superato. Appaiono, infatti, difficilmente comprensibili le ragioni per cui oggi nel 2013 l'uccisione di un neonato da parte di una madre, sia pure in condizioni di disagio morale e materiale, debba essere trattato in modo così "privilegiato" rispetto a tutte le altre forme di omicidi nell'ambito della famiglia²⁰.

La seconda possibile opzione è quella di riformulare la fattispecie secondo il modello attualmente accolto nel codice penale portoghese, il quale all'art. 136 si limita a stabilire che «la madre che, durante o immediatamente dopo il parto ed essendo ancora sotto l'influenza perturbatrice di questo, uccide il figlio è punita con la pena della reclusione da 1 a 5 anni»²¹. E ciò in quanto,

¹⁹ Al riguardo, si veda ARCERI, *L'infanticidio: uno scomodo fardello di cui liberarsi al più presto?*, in *Giur. mer.*, 1991, II, 1162, 1163.

²⁰ Al riguardo, cfr. D'IPPOLITO, *L'infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale e "lettura in chiave soggettiva": un privilegio che lascia perplessi*, cit., 3842, 3843.

²¹ In proposito, va ricordato che nello schema di disegno legge-delega predisposto dalla commissione Pagliaro si era proposto di introdurre il delitto di "infanticidio in condizioni di isolamento psicologico ovvero di abbandono materiale e morale" (*Per un nuovo codice penale. Schema di disegno di legge-delega al Governo*, a cura di Pisani, Padova, 1993).

allo stato attuale, l'unica ragione per un trattamento sanzionatorio più mite può essere solamente la considerazione delle particolari condizioni fisiopsichiche che, in determinati casi, possono essere proprie di una puerpera²². Personalmente, la scelta va verso quest'ultima disciplina. In un sistema penale "umano" la condotta di una madre che alla nascita del proprio figlio, e cioè in quello che dovrebbe essere il momento più bello della vita, arrivi a sopprimere un "innocente" non può che accompagnarsi ad una solitudine psicologica ed affettiva tale da connotare una colpevolezza sicuramente attenuata. Ed in tal senso, ancor oggi, un ordinamento penale incentrato sulla tutela della persona può ammettere il c.d. privilegio per la madre infanticida.

²² In termini analoghi è la proposta di riforma formulata da MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, 4a ed., Padova, 2011, 117.